

Segnalazione Servizio Novità

(a cura del dr. Antonio Scarpa)

101. Procedimento civile

Sezioni Unite, Sentenza 20 giugno 2012, n. 10143

Avvocato esercitante fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato – Elezione di domicilio *ex lege* presso la cancelleria del giudice – Condizioni – Mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine – Configurabilità.

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, relativo alla domiciliazione *ex lege* dell'avvocato esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale di assegnazione, trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cod. proc. civ. apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, tale domiciliazione *ex lege* può conseguire soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Amoroso, P.M. Ceniccola)